

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI 20.12.2022

Il giorno **20 dicembre 2022** alle ore **17.30** in modalità a distanza sulla piattaforma online Google Meet si è riunita l'assemblea soci straordinaria dell'associazione Sumisura in seconda convocazione, essendo andata deserta la seduta del 19/12/2022 alle ore 8,00, per discutere e deliberare il seguente Odg:

1. Presentazione modifiche da apportare all'articolo 15 dello statuto ai fini dell'iscrizione al RUNTS
2. Varie ed eventuali

Sono presenti i soci:

Nome e Cognome	Presente/assente	delega
Raffaella Fusaro	P	-
Marina Pelfini	A	-
Chiara Mossetti	P	-
Anna Rowinski	P	-
Andrea Bocco	A	-
Sara Medici	P	-
Roberto Arnaudo	A	si
Maria Chiara Guerra	P	-
Chiara Marabisso	P	-
Alessandro Rivoir	P	-
Umberto Ascheri	P	-
Mario Minchilli	A	-
Matteo Nobili	P	-

Aventi diritto: 13

Presenti: 9

Deleghe: 1

La Presidente verifica la presenza e l'identità dei soci e la validità dell'assemblea straordinaria essendo presenti, come da Statuto in seconda convocazione, i due terzi

sumisura APS

via Baltea, 3 Torino CF 97774830018
associazionesumisura@gmail.com

dei soci e dichiara valida l'Assemblea; chiama a fungere da segretario il vicepresidente Matteo Nobili.

1. Presentazione modifiche da apportare all'articolo 15 dello statuto ai fini dell'iscrizione al RUNTS

La pratica di trasmigrazione dal registro delle APS al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) è sospesa in quanto all'art. 15 dello Statuto si prevede che in caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del consiglio direttivo, il consiglio stesso, esaurita la lista dei consiglieri non eletti possa ricorrere alla cooptazione dei nuovi componenti. Come da nota ministeriale n. 18244 del 30-11-2021 *"non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo settore una espressa clausola statutaria in tal senso."*

Pertanto è necessaria una modifica dello Statuto atta a eliminare l'istituto della cooptazione.

Il consiglio direttivo propone di modificare il comma come segue: *"In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire"*

La Presidente invita l'assemblea soci a deliberare sulla proposta di modifica.
L'assemblea approva con 10 voti favorevoli su 10 aventi diritto presenti.

L'assemblea da mandato alla Presidente di registrare lo statuto all'Agenzia delle entrate e inviarlo all'autorità competente per procedere con l'iscrizione al RUNTS.

2. Varie ed eventuali

Non essendoci altro da discutere, si dichiara sciolta la seduta alle ore 18.00.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il presidente
Sara Medici

Il vicepresidente con funzioni di segretario
Matteo Nobili



Registrato a Torino Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROV. LEI DI TORINO - UFF. TERRITORIALE TORINO 3
19/01/23 Serie 3 n. 274
Versati €.
€. **ESENTE**

sumisura APS
via Baltea, 3 Torino CF 97774830018
associazionesumisura@gmail.com

di cui per diritti

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO


STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SUMISURA APS"

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1 Denominazione e Sede

E' costituita con Sede in Torino, via Baltea, 3 l'associazione di promozione sociale denominata "Sumisura" già iscritta al Registro delle Associazioni della Città di Torino n. atto 02187/001, protocollo del 20/05/2014 e al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Piemonte, numero 251/TO, Protocollo 883 del 20/09/2017.

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Il trasferimento della sede sociale , nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 2 Scopo e Attività

L'Associazione "Sumisura", più avanti chiamata per brevità Associazione, è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, culturali, ricreative ed educative mediante lo svolgimento, in via principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare assume come proprio scopo il miglioramento della qualità della vita nei suoi aspetti sociali, economici, ambientali, culturali e della vivibilità per tutti i cittadini, con particolare attenzione a coloro che si trovano in condizione di debolezza e marginalità, come i bambini, gli adolescenti, i giovani, gli anziani, gli immigrati, nella convinzione che un miglioramento della qualità della vita per costoro porti con sé ricadute positive sull'intera popolazione.

Per il raggiungimento delle predette finalità, esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- lettera a) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, interventi e servizi sociali;
- lettera d) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, educazione, istruzione e formazione professionale;
- lettera e) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- lettera f) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- lettera g) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, formazione universitaria e post-universitaria;



- lettera h) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lettera i) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- lettera j) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- lettera k) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lettera l) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lettera m) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- lettera n) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, cooperazione allo sviluppo;
- lettera p) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori;
- lettera r) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- lettera s) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, agricoltura sociale;
- lettera t) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- lettera u) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- lettera v) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lettera w) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, esercitare:

- attività che favoriscano sviluppo locale integrato, rigenerazione urbana e rurale, gestione del territorio e problematiche dello sviluppo territoriale;
- partecipazione ad agenzie di sviluppo e promozione, facilitazione dei rapporti tra enti pubblici e società civile;
- accompagnamento e sostegno di processi di partecipazione e di miglioramento della progettualità locale;
- attività legate all'ambiente costruito, qualità dell'abitare, esigenze umane, sostenibilità sociale e ambientale, decrescita.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante

Barbieri

sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. L'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 d.lgs 117/2017.

Art. 3 Risorse

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative annuali;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. 117/2017.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del d. lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

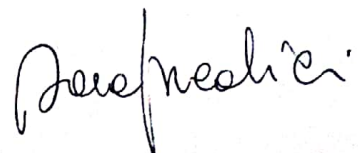
Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.4 Bilancio Sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del d. lgs. 117/2017.

Art. 5 Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale (aps) e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del d. lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne



determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 6 **Ammissione del Socio**

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale (aps).

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'ammissione a socio avviene mediante presentazione di domanda su apposito modulo controfirmato per presentazione da un socio fondatore o da due soci ordinari e all'accettazione con deliberazione da parte dell'organo di amministrazione.

L'ammissione a socio ordinario è subordinata al pagamento della quota d'iscrizione entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione da parte del presidente al candidato.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

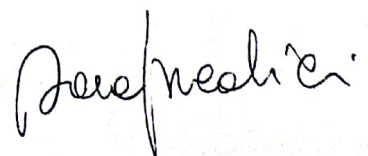
La domanda del socio minore di età, dovrà essere controfirmata anche da chi esercita la patria potestà.

Art. 7 **Diritti e doveri degli associati**

Gli associati hanno tutti pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;



- votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del codice del terzo settore;

E il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del codice del terzo settore;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;

Art. 8

Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9

Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato non in regola con il versamento della quota annuale decade automaticamente.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento interno, può essere escluso dall'associazione. l'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. la deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 10

Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale (aps) può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del d. lgs. 117/2017.



I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 11 **Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. 117/2017.

Art. 12 **Responsabilità dell'associazione**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 13 **Assicurazione dell'associazione**

L'associazione di promozione sociale (aps) può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

Art. 14 **Assemblee**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel libro degli associati almeno da tre mesi e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. ciascun associato può rappresentare con delega un associato (al massimo le deleghe possono essere tre).

L'assemblea dei soci viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per approvare il bilancio e l'eventuale bilancio sociale, e le linee programmatiche delle attività. E' altresì convocata in via straordinaria, in concomitanza delle circostanze sotto elencate. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

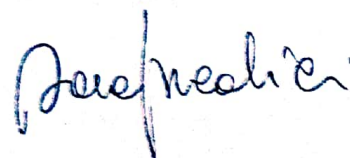
La convocazione deve essere effettuata non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante e-mail e/o lettera contenente tutti i dati relativi al giorno, all'ora, al luogo e all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in caso di impossibilità dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige il verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è conservato agli atti a disposizione dei Soci che ne richiedano la consultazione.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.



L'Assemblea ordinaria si costituisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti comprese le deleghe.

Compiti dell'assemblea. L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale,
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva eventuali altri regolamenti che dovessero essere necessari per lo svolgimento della vita associativa
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea in sede straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione la totalità dei soci e, in seconda convocazione, i due terzi dei soci; essa delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti comprese le deleghe.

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria:

1. per deliberare lo scioglimento o la trasformazione o la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimoni col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci;
2. per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
3. per deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
4. per deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 15

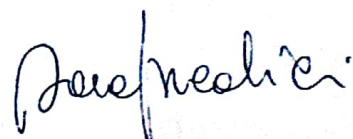
Il Consiglio Direttivo, compiti e funzioni

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, nominati dall'assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati persone fisiche ovvero i rappresentanti legali o altre persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta con convocazione individuale tramite posta elettronica almeno 5 giorni prima della riunione.



Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Delle deliberazioni è redatto verbale a cura di un incaricato, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione il bilancio e l'eventuale bilancio sociale documentando il carattere strumentale e secondario di eventuali attività diverse svolte;
- conferisce procure generali e speciali;
- stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- propone per l'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art.9 e propone tale decisione alla prima Assemblea utile
- propone all'Assemblea dei soci l'importo della quota associativa

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

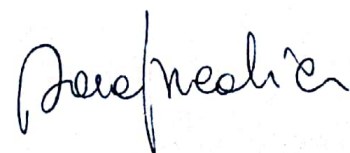
Ai componenti l'intero consiglio direttivo si applica l'art. 27 del d.lgs 117/2017 in tema di conflitto di interessi in applicazione dell'art. 2475 ter del codice civile.

Art. 16

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal vice presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del consiglio direttivo. qualora il consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifica tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il presidente. il presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Art. 17 **Organo di controllo**

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017.

Art. 18 **Organo di revisione**

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato. la revisione legale dei conti è definita come dall'art. 31 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i.

Art. 19 **Libri sociali**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

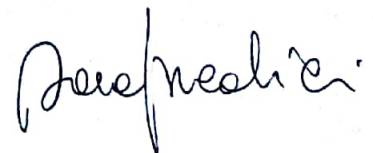
1. il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
4. il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 20 **Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni**

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'assemblea che si riunisce in forma straordinaria e nomina un liquidatore.

In caso di scioglimento, l'assemblea delibera la destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione, dedotte le passività. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'organismo competente ai sensi del d.lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più enti di terzo settore o, in mancanza, alla fondazione italia sociale.

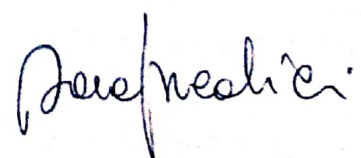


Art 21
Disposizione transitoria

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Art 22
Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dario Neri".